

sulladato sig. laogero laoioppo, che accetta, due
spersoni di terra, una seminativa, sita in territorio
di ribera, contrada Torre, dell'estensione di circa
are ottanta due e centiare novanta, pari a circa tre
quattro dell'abolita corda di cavone ventidue e pal.
mi due, confinante con terre di Tommaso Pedalino,
con terre di Michele Mascarella e con terre di Andri-
no Palermo, e il secondo sito nel territorio di ribera,
contrada Corta di Lemiglis, con due assette di mi, del-
l'estensione di are ventisei e centiare novanta, pa-
ri a tre e mezzo uno e unodecimi due della suddetta abolita
misura, confinante con terre di Michele Mascarel-
la, con terre di Carmelo Miceli ed altri confinanti.
La durata della presente locazione sarà di anni
sei continui, che cominceranno a decorrere da oggi e
termineranno a trentuna Agosto mille novecento
dieci e per l'annuo estaglio di lire sessanta-
cinque e centesimi cinquanta, che per tutti i sei
anni della locazione importa lire trecento novan-
tatre; quale somma la campante Gaetano
Tomambe' dichiara in presenza di me Notaro
e testimoni d'aver ricevuto autistaneamente
dal sig. laoioppo, a cui rilascia ampia e valida
quictanza.
La presente locazione sarà inoltre regolata dalle

seguenti convenzioni:

- 1° Il conduttore rinuncia ai casi fortuiti, ordi-
nari e straordinari, previsti o non previsti dalla
legge.
 - 2° Egli si obbliga di coltivare i suddetti due spers-
oni di terra con tutte le regole di un buon padre di
famiglia, uniformandosi alle usanze dei migliori
agricoltori di questo territorio; si obbliga altresì di usare
di esse con diligenza i confinanti e in caso d'urto
deverà avvertire subito la locante sotto pena
dei danni, interessi e spese in caso di ritardo.
 - 3° È proibito la sub-locazione di tutto o parte dei
suddetti due spersoni di terra, senza il preventivo au-
senso in iscritto della locante.
 - 4° Inverta si riserva di debitore in quali anni si do-
verà fare la rinovanda agli alberi di olivo e la salta
della perenna, che dovrà eseguirsi, con obbligo al
conduttore di pagarne la mercede consueta e i rami
e le frasche gettate su a lui stesso.
 - 5° Per tutto ciò che non è specificato in quest'atto
le parti si rimettono alle disposizioni del Codice
Civile riguardanti la locazione dei fondi rustici.
 - 6° Le spese di quest'atto sono a carico del sig. laoiop-
po.
- I coniugi Tomambe' e Mangiacavallo dichiarano